



TRIBUNALE DI BARI
ARTICOLAZIONE DI MODUGNO

IL GIUDICE

a scioglimento della riserva; letti gli atti nel giudizio n. xxxxxx; ha emesso la seguente

ORDINANZA

- Le parti hanno coltivato una volontà conciliativa e/o transattiva, con proposte ed offerte confluite in distinte bozze di definizione bonaria, allegate dal difensore di parte attrice al verbale d'udienza del xxxxxx (il tutto agevolato, nel corso del giudizio, dallo scadenziario concordato nel rispetto delle linee guida della prassi conciliativa delineatasi presso l'intestato Ufficio fin dal mese di xxxxxx ¹).

- Nondimeno, alla suddetta udienza, i procuratori delle parti hanno sollecitato un'ipotesi di conciliazione/transazione giudiziaria ex art. 185 bis c.p.c. ², al fine di ridurre, se non proprio eliminare, alcune diversità nel contenuto del loro possibile accordo.

-La norma in commento consegna al giudice - a differenza dell'attività di conduzione delle parti verso lo scambio, nell'esercizio della loro autonomia privata, di proposte e/o accettazioni di accordi transattivi o conciliativi, riservatagli dall'art. 185 cpc con il più generale tentativo di conciliazione delle parti - il potere dovere di svolgere un'attività di promozione del contenuto di una formula conciliativa o transattiva. Il giudice, secondo l'espressione usata dal legislatore, potrà assolvere a tale compito almeno "sino a quando è esaurita l'istruzione".

- Un'interpretazione evolutiva e sistematica delle più recenti riforme del codice di rito (l'istituto della mediazione, anche nella sua accezione facoltativa, come tratteggiato nel riformato Dlgs n. 28/2010; gli strumenti di contenimento e costrizione degli abusi processuali di cui agli artt. 91 e 96 cpc) consente d'intravedere, fra le fasi del processo che precedono la decisione, quella in cui il giudice dovrà quantomeno riflettere se, svelatesi via via le cd incognite processuali (decadenze, preclusioni, mutamenti normativi e giurisprudenziali, ammissione ed assunzione dei mezzi istruttori, etc..), vi sia spazio per una soluzione di bonario componimento. Una doverosa riflessione - svincolata da rigidità processuali, ma, a ben guardare, legata sia a profili di opportunità e di economia processuale, che più squisitamente deontologici ³ - sulla possibilità di definire la controversia attraverso la via delle ADR, con percorsi vari, purchè condivisi dalle parti (scambio di proposte e offerte transattive, stesura di verbali di conciliazione, accordi raggiunti innanzi ad organismi di mediazione), salva l'occasione di formulare, discrezionalmente,

¹

Si rimanda allo schema di ordinanza adottato dal Tribunale di Bari riprodotto sul Foro Italiano, vol. 2, anno 2012, parte quinta "Monografie e Varietà", pag. 59 e ss.

²

Norma processuale applicabile ai processi pendenti, secondo il principio del "tempus regit actum".

³

L'incidenza negli ultimi anni delle condanne ex legge Pinto, che intercettano lungaggini processuali spesso inevitabili negli Uffici giudiziari, gravati com'è noto da un carico di lavoro non facilmente organizzabile per penuria di uomini e mezzi, merita di essere contenuta pure implementando gli spazi processuali di apertura verso alternative di giustizia.

un'ipotesi transattiva giudiziaria, allorchè ricorrano le condizioni ex art. 185 bis cpc.

- Appare allora opportuno, per gli sviluppi istruttori di causa che hanno condotto il contraddittorio alla stesura di due possibili accordi, ed ai fini della proposta conciliativa da formulare da parte del giudice, prendere in considerazione : 1) il problema della diffusa umidità di risalita capillare in danno del locale oggetto del dedotto contratto di locazione (l'analisi e descrizione delle cause è puntuale nelle pagg. 7,8,9,10,11 e 12 dell'acquisita ATP a firma dell'arch. SEMPRONIO); 2) la rinuncia dell'attrice, pure accettata dal difensore della convenuta nel verbale d'udienza del xxxxxx, alle domande articolate per l'esecuzione dei lavori finalizzati all'eliminazione dei fenomeni di umidità; 3) la mancata quantificazione in sede di ATP di danni agli oggetti commercializzati nel locale dall'attrice, per non avere quest'ultima consegnato all'ausiliario d'ufficio né gli eventuali oggetti danneggiati né fatture ad essi riferibili (ved. pag. 5 e 12 dell'acquisita ATP a firma dell'arch. SEMPRONIO); 4) i documentati esborsi sostenuti dalla ricorrente in sede di ATP; 5) la condivisa proposta di abbandonare il giudizio con compensazione integrale delle spese di lite (ved. pec Avv. MEVIO del xxxxxx e pec Avv. AUGUSTO del xxxxxx);

- Integrato è tutto il postulato contenuto dall'art. 185 bis cpc per l'esistenza di questioni di facile e pronta soluzione di diritto in tema di responsabilità ex artt. 2043 e 2051 cc, nel cui ambito appaiono perciò meno esasperate le contrapposte posizioni espresse nel contraddittorio, e rafforzata è la prognosi di successo, o quantomeno d'opportunità, della proposta conciliativa, per il dichiarato spirito collaborativo delle parti.

- Va inoltre accordato alle parti un termine per il raggiungimento di un accordo convenzionale sulla base della proposta di seguito posta, e ciò fino alla data della prossima udienza, alla quale, se l'accordo verrà raggiunto, le parti potranno non comparire, mentre se fallisca potranno riportare a verbale le loro posizioni e/o offerte al riguardo, permettendo al Giudice, nel merito, l'eventuale valutazione della loro condotta processuale per la regolamentazione delle spese di lite, ex art. 91 cpc ⁴, ovvero per l'equa riparazione nei casi di cui all'art. 96 III° cpc.

P.Q.M.

INVITA le parti a raggiungere un accordo conciliativo/transattivo sulla base della proposta che il Giudice trascrive in calce, concedendo a tal fine termine fino alla data dell'udienza;

INVITA i difensori delle parti ad illustrare tempestivamente ai loro assistiti le possibilità aggiunte dalla presente ordinanza al percorso conciliativo già fra loro avviato nel corso del presente giudizio;

RINVIA all'udienza del xxxxxx h.xxxxxx per le ulteriori determinazioni.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.

⁴

L'articolo citato prevede che "il giudice, se accoglie la domanda in misura non superiore all'eventuale proposta conciliativa, condanna la parte che ha rifiutato senza giustificato motivo la proposta al pagamento delle spese del processo maturate dopo la formulazione della proposta, salvo quanto disposto dal secondo comma dell'art. 92 cpc

Modugno li xxxxxx

Il Giudice

PROPOSTA FORMULATA dal GIUDICE ai sensi dell'art.185 bis cpc

Il Giudice,
letti gli atti della causa,

P R O P O N E

- il rimborso a carico della convenuta ed in favore dell'attrice dei soli esborsi sostenuti in sede di ATP, pari a complessivi € 4.335,63 e nulla per i pretesi danni;
- ferma la rinuncia e la reciproca accettazione alle domande attoree articolate per l'esecuzione dei lavori finalizzati all'eliminazione dei fenomeni di umidità, già rassegnate nel richiamato verbale d'udienza del xxxxxx;
- spese di lite compensate fra le parti.

IL GIUDICE